

REGOLAMENTO COMUNALE
sui
PASSI
CARRABILI

(Artt. 22,26 e 27 del codice della strada
Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti schemi di autorizzazioni:

- A) Autorizzazione per nuovo passo carrabile;
- B) Autorizzazione per passo carrabile esistente;
- C) Autorizzazione per passo carrabile esistente in deroga alle distanze dalle intersezioni;
- D) Autorizzazione per passo carrabile esistente in nessun modo adeguabile;
- E) Domanda di voltura di autorizzazione per passo carrabile.

SOMMARIO

Art. 1	Contenuto del regolamento.....	Pag. 3
Art. 2	Definizione di passo carrabile	Pag. 3
Art. 3	Autorizzazione alla costruzione nuovi passi carrabili.....	Pag. 3
Art. 4	Autorizzazione per adeguamento e mantenimento passi carrabili esistenti e non adeguabili.....	Pag. 3
Art. 5	Natura giuridica dell'autorizzazione	Pag. 4
Art. 6	Ufficio comunale competente	Pag. 4
Art. 7	Spese e cauzione.....	Pag. 4
Art. 8	Formalità del provvedimento di autorizzazione.....	Pag. 4
Art. 9	Revoca.....	Pag. 5
Art. 10	Canone	Pag. 5
Art. 11	Occupazione suolo pubblico.....	Pag. 5
Art. 12	Riconoscimento del passo carraio	Pag. 6
Art. 13	Passo carrabile di accesso a più proprietà.....	Pag. 6
Art. 14	Sanzioni.....	Pag. 6
Art. 15	Entrata in vigore.....	Pag. 6

Schemi di atti di autorizzazione e di voltura:

A) Autorizzazione per nuovo passo carrabile;	Pag. 7
B) Autorizzazione per passo carrabile esistente;	Pag. 9
C) Autorizzazione per passo carrabile esistente in deroga alle distanze dalle intersezioni;	Pag. 11
D) Autorizzazione per passo carrabile esistente in nessun modo adeguabile;	Pag. 13
E) Domanda di voltura di autorizzazione per passo carrabile.	Pag. 15

Art. 1
Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili e la regolarizzazione di quelli esistenti ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2
Definizione di passo carrabile

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Art. 3
Autorizzazione alla costruzione nuovi passi carrabili
Trasformazioni e variazioni esistenti

Sulle strade di proprietà comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comune, non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

Alla stessa stregua sono soggetti anche i passi carrabili relativi a nuove costruzioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Art. 4
Autorizzazione per adeguamento e mantenimento passi carrabili esistenti e non adeguabili

I passi carrabile già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento del Nuovo Codice della Strada, devono essere adeguati in conformità alle nuove prescrizioni.

Qualora però risultasse tecnicamente impossibile rispettare il limite di almeno 12 metri dalle intersezioni (ex art. 46, comma 2, lett. a), possono essere autorizzate distanze inferiori, così come previsto dall'art. 46, comma 6, del Regolamento del nuovo Codice della Strada.

Risultano in ogni caso autorizzati, tutti quei passi che, così come esistenti a quella data, non possono per motivi tecnici subire adeguamento alcuno.

Art. 5
Natura giuridica dell'autorizzazione

L'atto di autorizzazione per natura stessa è giuridicamente riferito all'immobile al cui servizio il passo carraio è destinato. Pertanto è da intendersi a tutti gli effetti di legge di natura reale e come tale trasmissibile unitamente all'immobile agli aventi causa che, conseguentemente, richiederanno all'Ufficio Comunale competente la necessaria voltura, con l'esborso del relativo corrispettivo, tenuto conto dei costi del cartello e di istruttoria. Resta comunque stabilito che, ricorrendo la fattispecie, il precedente utente titolare dell'autorizzazione nulla può vantare nei confronti del Comune.

Art. 6
Ufficio comunale competente

Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 3 e 4 è l'ufficio Polizia e Commercio che vi provvede sentito il parere dell'ufficio Tecnico - Urbanistico Comunale.

Ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada, le istanze dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito di eventuale cauzione e di ogni altro documento previsto per legge.

Art. 7
Spese e cauzione

Per ogni istanza di autorizzazione è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno, anche per conferma, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo della eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 8
Formalità del provvedimento di autorizzazione

Gli schemi-tipo dei provvedimenti di autorizzazione di cui al presente regolamento, sono allegati sotto le lettere A - B - C - D - E per farne parte integrante, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 10, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

Art. 9
Revoca

Ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Codice della Strada, l'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo .

Art. 10
Canone

Per ogni passo carraio autorizzato è dovuto un corrispettivo, una tantum, , a favore del Comune, il cui ammontare viene determinato in iniziali £. 60.000, tenuto conto dei costi del cartello e di istruttoria.

L'importi di cui sopra, viene aggiornato annualmente in base agli elementi indicati sopra,, anche per conferma, con delibera della Giunta Comunale.

Art. 11
Occupazione suolo pubblico

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, inoltre, ogni passo carrabile la cui realizzazione comporta occupazione di area pubblica è soggetto ai relativi oneri secondo le normative tempo per tempo vigenti in materia. Alla stessa stregua sono tassati tutti quei passi per i quali viene disposto il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo col posizionamento del relativo segnale ai sensi dell'art. 43, 3 comma, del Regolamento del Codice della Strada.

Art. 12
Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 13
Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il corrispettivo relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari.

Art. 14
Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi di legge.

Art. 15
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore l'1/01/1998.